

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 18 luglio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de première instance de Bruxelles — Belgio) — Eurofit SA/Bureau d'intervention et de restitution belge (BIRB)

(Causa C-99/12) ⁽¹⁾

[Domanda di pronuncia pregiudiziale — Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Regolamento (CEE) n. 3665/87 — Restituzioni all'esportazione — Dirottamento della merce destinata all'esportazione — Obbligo di rimborso da parte dell'esportatore — Omessa comunicazione, da parte delle autorità competenti, delle informazioni relative all'affidabilità della controparte contrattuale, sospettata di frode — Caso di forza maggiore — Insussistenza]

(2013/C 260/20)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal de première instance de Bruxelles

Parti

Ricorrente: Eurofit SA

Convenuto: Bureau d'intervention et de restitution belge (BIRB)

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunal de première instance de Bruxelles — Interpretazione delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, del 27 novembre 1987, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (GU L 351, pag. 1) — Obbligo di rimborso, da parte dell'esportatore, delle restituzioni percepite in caso di dirottamento dei prodotti — Assenza di comunicazione all'esportatore, da parte delle autorità competenti, delle informazioni richieste o comunicazione di informazioni errate, che integra un caso di forza maggiore ai sensi del citato regolamento

Dispositivo

La circostanza che le autorità doganali competenti abbiano omesso di informare l'esportatore dell'esistenza di un rischio di frode commessa dalla controparte contrattuale di quest'ultimo non configura un caso di forza maggiore ai sensi delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, del 27 novembre 1987, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli, come modificato dal regolamento (CE) n. 2945/94 della Commissione, del 2 dicembre 1994, e, segnatamente, dell'articolo 11, paragrafo 1, terzo comma, primo trattino, di tale regolamento. Anche se siffatta omissione è idonea ad integrare gli estremi di un caso eccezionale ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, terzo comma, secondo trattino, del regolamento n. 3665/87, come modificato dal regolamento n. 2945/94, essa non può tuttavia dispensare tale esportatore dall'obbligo di rimborsare le restituzioni al-

l'esportazione indebitamente percepite, mentre quest'ultimo è unicamente esonerato dal pagamento delle penalità dovute in forza dello stesso articolo 11.

⁽¹⁾ GU C 138 del 12.5.2012.

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 18 luglio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Administrativen sad Plovdiv — Bulgaria) — AES-3C MARITZA EAST 1 EOOD/Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

(Causa C-124/12) ⁽¹⁾

[Imposta sul valore aggiunto — Direttiva 2006/112/CE — Articoli 168, lettera a), e 176 — Diritto a detrazione — Spese relative all'acquisto di beni e di prestazioni di servizi destinati al personale — Personale messo a disposizione del soggetto passivo facendo valere il diritto a detrazione ma impiegato da un altro soggetto passivo]

(2013/C 260/21)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Administrativen sad Plovdiv

Parti

Ricorrente: AES-3C MARITZA EAST 1 EOOD

Convenuto: Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Administrativen sad Plovdiv — Interpretazione degli articoli 168, lettera a), e 176 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Ambito di applicazione — Limitazione del diritto a detrazione dell'imposta versata a monte — Società che non dispone di un proprio personale ma che si avvale di lavoratori a tempo pieno mediante un contratto di fornitura del personale assunto da un'altra società — Diniego del diritto della società di detrarre l'IVA per l'acquisto di servizi di trasporto, abiti da lavoro e dispositivi di protezione individuale nonché per le spese di missione dei lavoratori, con la motivazione che i servizi sono forniti a titolo gratuito a persone fisiche che lavorano per la società senza essere assunte dalla medesima

Dispositivo

1) Gli articoli 168, lettera a), e 176, secondo comma della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale in forza

della quale un soggetto passivo, che sostiene spese per servizi di trasporto, abiti da lavoro, dispositivi di protezione e missioni di persone che lavorano per tale soggetto passivo, non goda di un diritto a detrazione dell'imposta sul valore aggiunto afferente a tali spese, con la motivazione che le suddette persone sono messe a sua disposizione da un'altra entità e, ai sensi della normativa di cui trattasi, non possono quindi essere considerate come membri del personale del soggetto passivo, benché invece tali spese possano essere considerate come aventi un nesso diretto ed immediato con le spese generali inerenti al complesso delle attività economiche del suddetto soggetto passivo.

- 2) L'articolo 176, secondo comma, della direttiva 2006/112 deve essere interpretato nel senso che esso osta a che, al momento della sua adesione all'Unione europea, uno Stato membro introduca una limitazione al diritto a detrazione in forza di una disposizione legislativa nazionale che prevede l'esclusione dal diritto a detrazione di beni e di servizi destinati a cessioni o prestazioni a titolo gratuito o ad attività estranee all'attività economica del soggetto passivo, mentre invece una siffatta esclusione non era prevista dalla normativa nazionale in vigore fino alla data dell'adesione di cui trattasi.

Spetta al giudice nazionale interpretare le disposizioni nazionali in esame nel procedimento principale, quanto più possibile, conformemente al diritto dell'Unione. Nell'eventualità in cui una siffatta interpretazione risultasse impossibile, il giudice nazionale è tenuto a disapplicare tali disposizioni per incompatibilità con l'articolo 176, secondo comma, della direttiva 2006/112.

(¹) GU C 151 del 26.5.2012.

**Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 18 luglio 2013
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal
Consiglio di Stato — Italia) — Consiglio Nazionale dei
Geologi, Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato/Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato, Consiglio Nazionale dei Geologi**

(Causa C-136/12) (¹)

**(Articolo 267, terzo comma, TFUE — Portata dell'obbligo di
rinvio dei giudici di ultima istanza — Articolo 101 TFUE —
Codice deontologico di un ordine professionale che vieta di
applicare tariffe non corrispondenti alla dignità professionale)**

(2013/C 260/22)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti

Ricorrenti: Consiglio Nazionale dei Geologi, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Convenuti: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Consiglio Nazionale dei Geologi

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Consiglio di Stato — Interpretazione dell'articolo 267, terzo comma, TFUE — Portata dell'obbligo di rinvio dei giudici di ultima istanza — Nozione di «violazione grave e manifesta del diritto dell'Unione» — Regole e principi processuali di uno Stato membro che vieta ad un giudice nazionale, da un lato, di investire la Corte di questioni manifestamente irricevibili formulate da una parte, e dall'altro, di riformulare d'ufficio dette questioni — Interpretazione dell'articolo 101 TFUE, del regolamento (CEE) n. 2137/85 del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativo all'istituzione del Gruppo Europeo di interesse economico (GEIE) (GU L 199, pag. 1), della direttiva 2005/36/CE del Parlamento e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255, pag. 22) nonché della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre, 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376, pag. 36) — Codice di deontologia di un ordine professionale che vieta di applicare tariffe non corrispondenti ai requisiti di «decoro e dignità professionale», nonché alla quantità e alla qualità delle prestazioni fornite — Applicabilità delle norme nazionali in materia di concorrenza più restrittive di quelle dell'Unione

Dispositivo

- 1) L'articolo 267, terzo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che spetta unicamente al giudice del rinvio determinare e formulare le questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione del diritto dell'Unione che esso ritiene rilevanti ai fini della soluzione del procedimento principale. Non devono essere applicate le norme nazionali che abbiano l'effetto di ledere tale competenza.
- 2) Le regole come quelle previste dal codice deontologico relativo all'esercizio della professione di geologo in Italia, approvato dal Consiglio nazionale dei geologi il 19 dicembre 2006 e modificato da ultimo il 24 marzo 2010, che prevedono come criteri di commisurazione delle parcelle dei geologi, oltre alla qualità e all'importanza della prestazione del servizio, la dignità della professione, costituiscono una decisione di un'associazione di imprese ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, che può avere effetti restrittivi della concorrenza nel mercato interno. Spetta al giudice del rinvio valutare, alla luce del contesto globale in cui tale codice deontologico dispiega i suoi effetti, compreso l'ordinamento giuridico nazionale nonché la prassi applicativa di detto codice da parte dell'Ordine nazionale dei geologi, se i predetti effetti si producano nel caso di specie. Tale giudice deve anche verificare se, alla luce di tutti gli elementi rilevanti di cui dispone, le regole del medesimo codice, in particolare nella parte in cui fanno riferimento al criterio relativo alla dignità della professione, possano essere considerate necessarie al conseguimento dell'obiettivo legittimo collegato a garanzie accordate ai consumatori dei servizi dei geologi.

(¹) GU C 151 del 26.5.2012.